

Alcune considerazioni sulla fattispecie di omicidio stradale e dintorni (l. n. 41/2016)

Avv. Roberto Acquaroli, ricercatore di Diritto penale nell'Università di Macerata

Bologna, 17 febbraio 2017

1. – L'omicidio stradale. L'ipotesi base al comma 1 dell'art. 589-bis c.p.

Al primo comma dell'art. 589-bis c.p., rubricato «*omicidio stradale*», è punito con la reclusione da due a sette anni «*chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*»

Stessi confini sanzionatori erano previsti, prima della legge n. 41/2016, per «*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*» (art. 589, comma 1, c.p.) «*se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*» (art. 589 comma 2 c.p. previgente, in *parte qua* abrogato dall'art. 1, comma 3, legge n. 41/2016). Ma si trattava di una circostanza aggravante speciale (o specifica)¹ e ad effetto speciale², bilanciabile con eventuali attenuanti e passibile di soccombenza ai sensi dell'art. 69 comma 2 del codice sostanziale.

1.1 La natura del vigente disposto, inequivocabilmente, corrisponde a quella di una fattispecie autonoma di delitto.

Ciò trova conferma nell'intitolazione della legge («*introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali*»), ma, soprattutto, nella relativa rubrica («*omicidio stradale*»).

Sul piano strutturale, il rapporto di tale autonomo delitto con l'omicidio "comune" è di specialità per specificazione³: l'evento dev'essere il prodotto di una peculiare colpa, consistente nella violazione della disciplina della circolazione stradale⁴, prima di tutto rappresentata dal Codice della Strada e dalle relative disposizioni complementari⁵.

¹ Cfr. già Cass. Sez. IV, 12.11.1969, n. 2883, in C.e.d. Cass., 1970, rv. 113865, riferita al comma 2 dell'art. 589 c.p. inserito dall'art. 1, legge 11.5.1966, n. 296; detto comma è stato in seguito corretto nella forbice sanzionatoria edittale prima dall'art. 2, comma 1, legge 21.2.2006, n. 102 (reclusione minima elevata da uno a due anni), e poi dall'art. 1, decreto legge 23.5.2008, n. 92, conv. con modif. legge 24.7.2008, n. 125 (reclusione massima elevata da cinque a sette anni).

² Comprendiamo in tale categoria di circostanze, oltre a quelle frazionarie che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, pure le circostanze c.d. indipendenti, vale a dire con variazione non frazionaria della pena prevista per il reato base, come appunto nell'ipotesi in esame (per tutti, cfr. ROMANO, Commentario sistematico del Codice penale. I. Art. 84, 3^a ed., 2004, Milano, Giuffrè, 639 ss., 690 ss. ed ivi per ulteriori richiami).

³ Sulla struttura logico-concettuale del rapporto di specialità, cfr. ROMANO, 144***.

⁴ Diversamente ***, v. AMATO, Un impianto diretto a considerare solo la colpa specifica, in Guida dir., 2016, 16, 56, attribuendo all'inciso «per colpa» la funzione di richiamare la colpa "generica" già sanzionata all'art. 589 c.p., cui andrebbe aggiunta la colpa "specifica" rappresentata dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» menzionata al comma 1 del novello art. 589-bis c.p.; un doppio accertamento della colpa, si direbbe. Pare invece che il doppio richiamo alla violazione di regole cautelari "generiche" («per colpa») e "specifiche" («violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale») sia da ritenere apparente,

Il dettato normativo è frutto di mera trasposizione dalla precedente sede, al comma 2 dell'art. 589 c.p.; alla nuova fattispecie di reato, pertanto, sono applicabili indirizzi giurisprudenziali già sedimentati per la previgente aggravante, come quello secondo cui costituisce «*violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*» anche la «*violazione della regola generale di cautela di cui all'art. 140 cod. strada*», ove si prescrive che «*gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale*»⁶.

In ogni modo, in caso di colpa solamente “generica” il reato contestabile è quello dell'omicidio colposo “comune”, ai sensi dell'art. 589 comma 1 c.p. Ove invece l'evento mortale sia riconducibile a profili di colpa sia “generica” che “specificata” del reo, sarebbe non accettabile l'ipotesi di chi ritiene contestabile (per paradosso) tanto il reato “speciale” ex art. 589-bis c.p., quanto quello “comune” ex art. 589 comma 1 c.p., in concorso formale tra loro ai sensi dell'art. 81 comma 1 c.p.;

Detta soluzione è esclusa dal principio di assorbimento – la sanzione prevista dal legislatore per l'omicidio stradale sembra coprire interamente il disvalore del fatto, col rischio di violare il *ne bis in idem* punendo anche l'omicidio “comune” – ma anche alla lettera del delitto ex art. 589-bis comma 1.

1.2 Il reato può essere realizzato da «*chiunque*», prescindendo dall'esser o meno alla guida di un veicolo a motore⁷. Quando il legislatore ha voluto ritagliare la fattispecie penale sul conducente di detti mezzi, del resto, lo ha fatto esplicitamente, come si apprende dalla lettura dei successivi commi del medesimo articolo. Tesi, tuttavia almeno in parte smentita da un recentissimo arresto del giudice di legittimità, che sembra spinto più da ragioni di tutela della figura del ‘pedone’, vittima “sacrificale” dell'omicidio stradale, quasi “intoccabile” dal punto di vista penale.

Nella vigenza della aggravante ora abrogata, si era affermato che essa fosse «*è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in*

mero esito di giustapposizione letterale tra commi 1 e 2 del previgente art. 589 c.p., finalizzata a trasformare in autonomo delitto ciò che prima costituiva circostanza aggravante. Non è però mutata, a nostro avviso, la struttura della fattispecie, che ancora oggi è in rapporto di specialità per specificazione rispetto all'omicidio colposo ex art. 589 c.p. ed ha ambito applicativo identico all'omicidio aggravato ai sensi del previgente comma 2 dello stesso articolo.

⁵ Cfr. Circolare Ministero Interno 25.3.2016, pag. 4.

⁶ Cass., Sez. IV, 15.3.2016, n. 18204, in C.e.d. Cass., 2016, rv. 266641.

⁷ Così anche Circ. Min. Int. 25.3.2016, pag. 4.

concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.

1.3. – Anche per il nuovo reato, l'accertamento del "cagionare per colpa la morte di una persona" impone di appurare non solo la causalità, ma anche di tutti i requisiti ulteriori dell'imputazione colposa. Al riguardo, sono in buona parte ancora validi gli indirizzi giurisprudenziali sedimentati sulla previgente aggravante dell'art. 589 comma 2 c.p.,

2 – L'omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza "grave" o di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589-bis comma 2)

Significative sono pure le innovazioni normative per fatti commessi sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

2.1. – Al comma 2 dell'art. 589-bis c.p. punito con reclusione da otto a dodici anni «*chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona*».

Il disposto normativo vigente configura una circostanza aggravante – come da volontà legislativa esplicitata nell'art. 590-*quater* c.p. – di tipo "speciale" e "ad effetto speciale", replicando in buona parte quello previsto art. 589 comma 3 c.p. abrogato e con forbice sanzionatoria edittale più severa.

2.2. – Sebbene la fattispecie sia rivolta a «*chiunque*», l'autore del reato deve essersi posto «*alla guida di un veicolo a motore*». Ciò comporta, in particolare, che la circostanza non è applicabile agli eventi lesivi cagionati, ad esempio, dalla colposa circolazione di velocipedi – veicoli non a motore, «*funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare*», precisa l'art. 50 C.d.S. – ovvero dalla condotta colposa di pedoni, pur se in grave stato di ebbrezza od in stato di alterazione da stupefacenti.

Al riguardo, si rinviene un restringimento operativo rispetto all'aggravante dell'art. 589 comma 3 abrogato, a suo tempo ritenuta applicabile anche al ciclista ed al pedone⁸. Detta casistica ora ricade esclusivamente nella fattispecie base dell'omicidio stradale ex art. 589-bis comma 1, con disciplina sanzionatoria che, se in concreto più favorevole per il reo⁹, può retroagire ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p..

⁸ Riportare sentenze.

⁹ Per nulla scontato, dacché, come detto, la fattispecie base ex art. 589-bis comma 1 costituisce reato autonomo, che soggetto al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p..

2.3. – Il dettato normativo della nuova aggravante non riproduce alla lettera quello dell'aggravante abrogata: manca l'esplicito richiamo al «*fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*».

Tuttavia, per espressa volontà di legge (art. 590-*quater*), il comma 2 dell'art. 589-*bis* c.p. è fattispecie aggravata del delitto base previsto al comma 1, qualificato da una peculiare colpa, consistente nella «*violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*». Stante quindi il rapporto di specialità, proprio di qualunque fattispecie circostanziale rispetto all'ipotesi semplice, l'aggravante per guida in stato di ebbrezza od alterato non può che riguardare eventi lesivi "cagionati" – nell'ampio significato già visto – dalla suddetta violazione della normativa stradale. È questo il novero dei fatti dai quali l'aggravante in esame seleziona solo alcuni.

La nuova previsione fa menzione di sole due violazioni cautelari – specifiche rispetto alla «*violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*», richiamate al comma precedente –, vale a dire quelle consistenti nel porsi alla guida in stato di ebbrezza "grave" ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope (ipotesi ex art. 186, comma 2, lett. c, ed art. 187 C.d.S.). Non possono interessare, in quest'ottica, il comma 7 dell'art. 186 ed il comma 8 dell'art. 187 C.d.S., che puniscono il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici sulle condizioni psico-fisiche del soggetto alla guida.

Tuttavia, se, con riguardo al primo comma dell'art. 589-*bis* c.p., è giustamente pacifico che deve (anche) accertarsi il nesso tra l'evento morte e l'infrazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale¹⁰, onde poter affermare che l'evento è stato «*cagionato per colpa*», così, rispetto all'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, detto nesso sembra doversi appurare in rapporto alla guida in stato di ebbrezza/alterazione, vale a dire alla peculiare colpa che caratterizza la fattispecie aggravata in esame.

2.4. – Consolidato è l'orientamento favorevole al concorso tra le contravvenzioni di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi, alla guida di un veicolo, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un soggetto in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S. o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 C.d.S., escludendo la possibilità di ravvisare nell'art. 589 comma 3 c.p. o nell'art. 590, comma 3, ultimo periodo, c.p. la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.¹¹. Tuttavia, trattandosi di due contravvenzioni evidentemente dolose, occorrerà insistere sulla assoluta

¹⁰ L'evento deve rientrare nella tipologia di quelli prevenuti dalla cautela disattesa ed il rispetto di quest'ultima avrebbe consentito di evitare l'evento.

¹¹ Cassazione penale, sez. IV, 03/10/2012, n. 46441, in Guida al diritto 2013, 15, 64; v. anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29/10/2009, dep. 28/01/2010, Rv. 246300; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 03/10/2012, dep. 30/11/2012, Rv. 253839.

incompatibilità logico-giuridica di un concorso tra fattispecie che richiedono un criterio di imputazione soggettivo necessariamente diverso.

3. – L'omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza "media" (art. 589-bis commi 3 e 4)

La pena della reclusione da 8 a 12 anni si applica anche «*al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*» – cioè ai conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (lettera b) o cose (lettera c), ed ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto delle persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (lettera d) –, «*il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona*».

Il minor disvalore legato al tasso alcolemico sanguigno (superiore a 0,8 g/l, ma inferiore all'1,5 g/l) agli occhi del legislatore è compensato dalla posizione di elevato **rischio "professionale" occupata dai colpevoli**, che impone loro una soglia di attenzione alla guida particolarmente attenta, tanto da giustificare una forbice sanzionatoria identica alla guida con lo stato di ebbrezza più elevato (oltre 1,5 g/l).

Per i conducenti "giovani" e/o "inesperti", come per tutti gli altri, v'è l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 589-bis: «*chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni*». L'equiparazione sanzionatoria tra conducenti "esperti non professionali", "giovani" ed "inesperti", smentisce anche in questo caso la differenziazione sanzionatoria prevista per il reato contravvenzionale ex art. 186-bis C.d.S¹².

La Cassazione precisa anche che bisogna «*ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale*»¹³. Il ragionevole dubbio sulla prevista entità dello stato di ebbrezza, in altre parole, dovrebbe tradursi nella mancata contestazione delle due aggravanti in esame.

Entrambe le previsioni al comma 3 e 4 dell'art. 589-bis c.p. costituiscono circostanze aggravanti – anche in questo caso detta natura si esplicita nell'art. 590-

¹² Si rileva giustamente come «non è chiaro perché la differenziazione operata per il reato di pericolo si perda nel reato di danno, che rappresenta la concretizzazione lesiva del rischio insito nella circolazione in stato di ebbrezza»: cfr. TRINCI, 359.

¹³ Sez. 4, Sentenza n. [6889](#) del 16/12/2011 Cc. (dep. 21/02/2012) Rv. 252728.

quater c.p. – di tipo “speciale” e “ad effetto speciale”, tra l’altro soggette alla operatività del secondo e terzo capoverso dell’art. 63 c.p., in ipotesi di concorso omogeneo con altre aggravanti.

4. – Le aggravanti per manovre di guida pericolose (art. 589-bis comma 5)

Al comma 5 dell’art. 589-*bis* c.p. sono previste plurime circostanze aggravanti (cos’ espressamente definite dall’art. 590 *quater*) “speciali” e “ad effetto speciale”, tutte esclusivamente rivolte al solo «*conducente di un veicolo a motore*» e che comportano il passaggio ad una pena edittale da 5 a 10 anni di reclusione.

Ed anche in questo caso, per la sussistenza dell’ipotesi aggravata, occorre l’accertamento dello specifico nesso tra la manovra di guida dettagliata in elenco e l’evento mortale. Deve essere proprio una delle condotte colpose additate dal comma 5 a far dire che il reo ha «*cagionato per colpa la morte di una persona*», espressione dal legislatore costantemente ribadita.

4.1. – L’attenzione legislativa alla tema della velocità si concentra al numero 1 del comma 5, che aggrava la pena per chi ha cagionato la morte di una persona procedendo «*in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h*», ovvero «*su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita*».

Di primario rilievo applicativo, all’evidenza, hanno le definizioni di “strade extraurbane” e “strade di un centro abitato”, per le quali l’art. 590-*quinquies* rinvia, «*ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis*», alla classificazione di cui alle lettere dell’art. 2, comma 2, C.d.S., e dunque pure alle relative definizioni contenute nei commi successivi dello stesso articolo. Vanno quindi considerate “strade extraurbane” quelle di cui alle lettere A, B e C dell’art. 2, comma 2, C.d.S. («*autostrade*», «*strade extraurbane principali*» e «*strade extraurbane secondarie*»), mentre sono “strade di un centro abitato”, per l’aggravante in esame, quelle alle lettere D, E, F ed F-bis del medesimo art. 2, comma 2, C.d.S. («*strade urbane di scorrimento*», «*strade urbane di quartiere*», «*strade locali*» ed «*itinerari ciclopedonali*»).

Sul piano probatorio, la circolare del Ministero 23 marzo 2016 sottolinea la necessità di un dato quantitativo affidabile circa la velocità effettivamente tenuta, che «*può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall’art. 142 C.d.S. (appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti) ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato per l’accertamento di violazioni amministrative per eccesso di velocità*». Tra questi ultimi strumenti, in particolare, la circolare addita l’utilità di «*acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l’attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell’urto*», con relativa indagine accertativa che dovrà

essere autorizzata dall'autorità giudiziaria ed assistita dalle dovute garanzie difensive (cfr. artt. 354, 359 e 360 c.p.p. nonché art. 114 disp. att. c.p.p.). Quanto alle informazioni tratte da tachigrafo, si precisa che *«l'operazione di scarico dei dati dal dispositivo, non essendo atto irripetibile, può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio»*.

Più in generale, a fronte del rilievo per l'aggravamento sanzionatorio, è ben comprensibile la raccomandazione della Circolare secondo cui *«ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura»*, e ciò *«anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale»*.

4.2. – Il disposto al numero 2, comma 5, dell'art. 589-bis c.p. censura il conducente di veicolo a motore che commette omicidio *«attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso»* ovvero *«circolando contromano»*.

Per la prima ipotesi, la menzionata Circolare ministeriale sottolinea, sul piano probatorio, *«la necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona»*.

Per la seconda, invece, la Circolare precisa che *«occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato un strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia»*¹⁴.

4.3. – Il numero 3, comma 5, dell'art. 589-bis c.p. è rivolto al conducente di un veicolo a motore che uccide *«a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi»* ovvero *«a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua»*.

Per configurare l'aggravante per inversione di marcia, la predetta Circolare evidenzia il presupposto sostanziale della *«limitata visibilità»*, che attribuisce alla manovra particolare grado di pericolosità. In caso di manovra commessa in autostrada o su di una strada extraurbana principale, ove l'inversione della direzione di marcia è sempre vietata, *«perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata»*.

Le ipotesi di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale, stando ancora alla Circolare ministeriale, si configurano quando *«il conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati,*

¹⁴ In concreto, prosegue la Circolare, per l'aggravamento sanzionatorio devono ricorrere *«le violazioni previste dall'art. 143, commi 11 e 12, C.d.S. e dell'art. 176, commi 1, lettera a) e 19, C.d.S.»*.

come previsto dall'art. 148, comma 13, C.d.S.». La lettera normativa, tuttavia, non sembra pretendere un attraversamento pedonale in atto.

Per il sorpasso aggravato dalla linea continua, invece, la predetta circolare restringe l'ipotesi a «quando il veicolo, per compiere il sorpasso, sia costretto a superare, anche solo in parte, la striscia continua», mentre l'aggravante «rimane esclusa quando, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua».

La **poca determinatezza** di concetti come quelli di "prossimità" o di "corrispondenza" affida alla prassi la loro concreta precisazione.

4.4. – Ben possibile il **concorso delle suddette di dette circostanze tra loro** – ad esempio, conducente che procede in centro urbano a velocità superiore a 70 km/h e che investe mortalmente un pedone nel mentre sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale – ovvero con quelle, ai commi precedenti, relative lo stato di ebbrezza/alterazione del conducente; per la relativa disciplina, vale il comma 4 dell'art. 63 c.p., trattandosi di concorso omogeneo di più aggravanti "ad effetto speciale".

5. – Le aggravanti estranee all'eziologia dell'evento (artt. 589-bis comma 6, e 589-ter c.p.)

Al comma 6 dell'art. 589-bis c.p. sono previste due aggravanti ad effetto comune – con pena genericamente «*aumentata*», e dunque accrescibile «*fino a un terzo*», a norma dell'art. 64 comma 1 c.p. –, fondate su elementi non necessariamente connessi con le modalità realizzative dell'evento lesivo.

La prima ipotesi è quella del «*fatto commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata*», che aggrava le «*ipotesi di cui ai commi precedenti*» a patto, si intende, che la condotta colposa del reo pretendesse l'abilitazione alla guida. L'aggravante non è ravvisabile, per esemplificare, a carico del caposquadra dei lavori di manutenzione della strada, privo di patente, nell'ipotesi che costui non abbia apposto idonea segnaletica temporanea, così contribuendo alla causazione di sinistro mortale.

Una lettura di buon senso, altresì, orienta l'aggravante solo verso chi non abbia mai conseguito la patente alla guida, senza ricomprendere pure il conducente occasionalmente sprovvisto del documento abilitativo, ad esempio perché dimenticato a casa.

Non v'è aggravio sanzionatorio, inoltre, in caso di conduzione di veicolo con patente di guida la cui validità sia scaduta.

5.1. – La seconda ipotesi prevista al comma 6 dell'art. 589-bis riguarda l'evenienza in cui «*il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo si sprovvisto di assicurazione obbligatoria*».

Per l'aggravante dunque non basta il possesso del veicolo, occorrendo invece la relativa proprietà in capo al conducente, non essendo altrimenti addebitabile la mancanza di copertura assicurativa. La restrizione applicativa poggia sul

presupposto, magari inesistente in concreto, che è il solo proprietario ad avere il pieno controllo del mezzo.

L'aggravante, si aggiunga, sembra contraddire la recente depenalizzazione del reato previsto dall'art. 116 c.p. ad opera del d.lgs. n. 8/2016.

6. L'omicida "fuggiasco".

L'art. **589-ter c.p.** dispone l'aumento di pena da un terzo a due terzi se, «*nel caso di cui all'articolo 589-bis*», il conducente-reo del veicolo «*si dà alla fuga*», con pena che, in ogni modo, «*non può essere inferiore a cinque anni*».

La domanda da porsi, a mio avviso irrisolvibile, è che tipo di fattispecie abbiamo di fronte:

fattispecie autonoma o circostanza aggravante?

A fronte del reato di fuga già previsto ai sensi dell'art. 186, commi 1 e 6, C.d.S. («*l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi*», obbligo penalmente tutelato, con reclusione da sei mesi a tre anni, «*in caso di incidente con danno alle persone*»), il principio di *ne bis in idem* sostanziale, **se la fattispecie configurasse un autonomo reato**, sembrerebbe consentire l'assorbimento del reato previsto nel Codice della strada quando sussista il delitto di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p. con conseguente fuga, ai sensi dell'art. 589-ter.

Se fosse una circostanza, diversamente dal dolo (anche eventuale) preteso per il delitto nel Codice della strada, per l'aggravante del delitto del Codice penale è sufficiente l'imputazione per colpa; secondo i consueti criteri di imputazione delle circostanze aggravanti ex art. 59 comma 2 c.p., infatti, la fattispecie ex art. 589-ter c.p. sussiste, ad esempio, anche quando il conducente abbia ignorato per colpa di aver provocato un sinistro mortale.

La dosimetria sanzionatoria, peraltro, reca molteplici incongruenze, molte delle quali riconducibili alla previsione di ben 5 anni di reclusione minima; aggravio sanzionatorio che appare sproporzionato, specie quando la fuga costituisca l'unica aggravante della fattispecie base di cui all'art. 589-bis comma 1.

Per quanto il richiamo all'art. 589-bis sia al riguardo poco attento, nell'ipotesi di eventi lesivi plurimi di cui al comma 8, l'aggravante va riferita ai singoli delitti ivi ricompresi. In tal caso, l'aumento da un terzo a due terzi va pertanto applicato al delitto più grave, con reclusione minima di 5 anni, come appunto previsto per l'aggravante, per poi doversi applicare l'ulteriore aumento fino al triplo ai sensi del comma 8, con pena detentiva finale comunque non superiore agli anni 18.

7. – L'attenuante per concorso di altre cause dell'evento (art. 589-bis comma 7)

A parziale contenimento del rigore sanzionatorio addotto, la legge n. 41/2016 predispone per l'omicidio stradale un'unica circostanza attenuante "ad effetto speciale" – la «pena è diminuita fino alla metà» –, da riconoscere quando «l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole».

La previsione ricalca la circostanza comune ex art. 62 n. 5 c.p. («l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa»), potenziandone l'efficacia attenuante e con ambito applicativo certamente esteso all'ipotesi di concorso colposo della vittima.

L'attenuante va altresì riconosciuta quando concausa dell'evento sia il comportamento di un terzo, ad esempio in caso di sinistro mortale dovuto al sorpasso in corrispondenza di linea continua di mezz'ora, quando detto sorpasso sia eseguito da conducente indotto dalla lentezza del veicolo antistante, tale da recare intralcio al traffico. Il concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., anche quando costituite da fatto illecito altrui, diviene pertanto fondamento della circostanza.

La lettera normativa, peraltro, sembra estendere l'attenuante anche ad ipotesi di concorso nell'evento di fattori non umani, che potrebbero ravvisarsi, ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno contribuito a rendere possibile l'investimento del pedone mentre questi attraversava la strada.

Resta fermo, ovviamente, che la condotta della vittima e/o del terzo, così come il fattore causale non umano, non debbono costituire cause esclusive dell'evento, difettando altrimenti il nesso causale dell'evento con la condotta del reo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del codice sostanziale.

8. – Il concorso, omogeneo od eterogeneo, di circostanze

Salvo la circostanza aggravante prevista al comma 6 dell'art. 589-bis – «la pena è aumentata», dispone detto comma, ergo l'incremento è consentito «fino a un terzo» ex art. 64 comma 1 c.p. e l'aggravante va classificata "ad effetto comune" – tutte le altre aggravanti specifiche dell'omicidio stradale possono qualificarsi "ad effetto speciale", includendo in tale categoria di circostanze, oltre a quelle frazionarie che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo – è questo il caso dell'art. 589-ter c.p., quando dispone l'aumento della pena «da un terzo a due terzi» –, pure le circostanze c.d. indipendenti, vale a dire con variazione non frazionaria della pena prevista per il reato base, come appunto dispongono i commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p. («reclusione da otto a dodici anni», a fronte di pena detentiva «da due a sette anni» prevista al comma 1) ed i commi 3 e 4 del medesimo articolo («reclusione da cinque a dieci anni»).

In caso di loro concorso omogeneo, pertanto, vanno applicati i commi 3 e 4 dell'art. 63 c.p., con esiti non sempre razionali. Si pensi, in particolare, all'ipotesi di concorso tra l'aggravante della guida in stato di ebbrezza "grave" (comma 2 dell'art. 589-bis) e l'aggravante per conducente privo di patente (comma 6 dell'art. 589-bis), con il giudice che dovrà prima determinare la reclusione secondo forbice edittale prevista per l'aggravante "ad effetto speciale" (da 8 a 12 anni), per poi procedere

obbligatoriamente ad ulteriore aumento fino ad un terzo come previsto per l'aggravante "ad effetto comune"; se, invece, l'aggravante per guida in stato di ebbrezza "grave" viene a concorrere con quella, pure "ad effetto speciale", per velocità non inferiore a 70 k/h in centro urbano (prevista al comma 5, n. 1, dell'art. 589-bis), in tale evenienza il giudice dovrà ancora computare la pena secondo limiti edittali previsti per la circostanza più grave (quella al comma 2, con reclusione da 8 a 12 anni), mentre l'ulteriore aumento fino ad un terzo sarà, questa volta, solamente facoltativo.

Come già accennato, l'art. 590-quater c.p., anch'esso introdotto dalla legge n. 41/2016, irrigidisce il giudizio di bilanciamento giudiziale ex art. 69 c.p. in caso di concorso delle aggravanti menzionate (art. 589-bis commi 2, 3, 4, 5 e 6, art. 589-ter, art. 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, art. 590-ter) con eventuali attenuanti, ad esempio quella per evento lesivo non sia esclusivamente riconducibile alla condotta del colpevole ex comma 7 dell'art. 589-bis. In tale evenienza, le circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dagli articoli 98 (attenuante per «*chi, al momento di commettere il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto*») e 114 (attenuante per contributo che «*abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato*») o per chi «*è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato*», quando sussistono «*le condizioni stabilite nei nn. 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112*») – «*non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti*». Pertanto, se ad esempio si ravvisa l'aggravante per guida in stato di ebbrezza "grave", ma v'è anche colpa concorrente della vittima del sinistro ed il colpevole merita le attenuanti generiche ex art. 62-bis, dovrà conteggiarsi la pena prima di tutto secondo forbice edittale di cui al comma 2 dell'art. 589-bis c.p. («*reclusione da otto a dodici anni*»), per poi applicare le diminuenti ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis («*pena diminuita fino alla metà*») e dell'art. 62-bis c.p. (con diminuzione, come noto, «*non eccedente un terzo*», ex art. 65 c.p.).

9. Le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)

Il vero punto di crisi della l. n.41/2016 si prefigura in relazione all'introduzione dell'art. 590 bis c.p. All'apparenza, sembrerebbe prefigurarsi un parallelismo perfetto con l'art. 589 bis c.p.: ciò, almeno, per quanto riguarda la disciplina degli aumenti e delle diminuzioni di pena previsti dal comma 4 e ss.

Tuttavia, mi sembra che si possano nutrire non pochi dubbi sulla effettiva natura di reato – e non di circostanze aggravanti – per le fattispecie di cui al primo comma dell'art. 590 bis, e cioè per le due ipotesi base previste dalla norma.

Difatti, laddove il legislatore voglia creare un autonomo reato che si ponga in un rapporto di specialità con una norma già esistente, considerata poco efficace per

una specifica individualizzazione criminologica, provvede a riscrivere integralmente la fattispecie, volendo così marcare, da un punto di vista della forma della norma stessa, la volontà di creare una nuovo reato: ciò avviene per sottrarre l'ipotesi generale all'effetto "fisarmonica" proprio del bilanciamento delle circostanze. Inoltre il legislatore cerca di placare l'allarme sociale per l'ineffettività (presunta) della originaria fattispecie, alzando il minimo edittale della fattispecie speciale.

Non si tratta di un *modus operandi* inedito. Basti pensare alla creazione del reato di "Furto in abitazione e furto con strappo" (624 bis c.p.), nato da una costola del 625 c.p. ("circostanze aggravanti"). Nella norma, il legislatore riscrive la fattispecie base del furto, inserendo nel testo normativo gli elementi che rendono specifica la fattispecie.

Al contrario, laddove ha voluto marcare la necessità di introdurre una nuova circostanza aggravante, si è limitato a tratteggiare la condotta aggravata.

Emblematica, al riguardo, la discussione sulla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 640 bis c.p., poi conclusasi con l'affermazione della natura di circostanza del reato.

Allo stesso modo a me sembra debba ragionarsi in relazione all'art. 590 *bis* c.p., il quale si pone in rapporto specialità **esclusivamente** con le circostanze aggravanti previste dall'art. 590 c.p., 2 e 3 comma, che sono le condotte espressamente richiamate al primo comma dell'art. 590 *bis* c.p., operando sostanziosi incrementi di pena.

Da ciò la conseguente possibilità di sottoporre le stesse ad un giudizio di bilanciamento risolvendo, così, un problema di non poco conto.

Si recupera a ragionevolezza un gravoso sistema punitivo che, escludendo la punibilità a querela, di fatto colpisce in maniera sproporzionata ed indefettibile l'autore del reato, consegnandone la responsabilità penale nelle mani dei medici chiamati ad effettuare diagnosi e prognosi spesso in maniera veloce ed affrettata, sovente sulla base di mere dichiarazioni della vittima.